

DETERMINAZIONE N° 1603 DEL 30 AGO. 2011

Oggetto: Congedo straordinario art. 42 D. Lgs n. 151/2001 - dipendente V.M. matricola n. 1921

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- PREMESSO** che la dipendente a tempo indeterminato V.M., matricola n.1921 con nota n. 0022904 del 2/08/2011 ha richiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario, dal 1° settembre 2011 al 30 settembre 2011, ai sensi dell'art.42 D.lgs n.151/2001, per poter assistere il proprio figlio F.S., già riconosciuto in stato di gravità;
- RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs n.151/2001 che riconosce ai pubblici dipendenti genitori di figli in situazione di handicap grave il diritto di usufruire di un periodo di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- ACCERTATO** che la dipendente non ha mai usufruito, di altri periodi di congedo allo stesso titolo;
- ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal più volte citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;
- RITENUTO** di dover concedere alla succitata dipendente il congedo straordinario per il periodo richiesto;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di concedere alla dipendente M.V., matricola n. 1921-, un periodo di congedo straordinario, per il periodo che va dal 1° settembre 2011 fino al 30 settembre 2011, ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2 della L. 53 dell'8 marzo 2000 e dell'art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, per assistere il proprio figlio F. S., già dichiarato in situazione di gravità, ai sensi della Legge n. 104/1992;
- Di dare atto che durante tale periodo la dipendente in oggetto ha diritto al trattamento economico e previdenziale, come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare che durante il periodo di congedo la dipendente A.A.R. non potrà usufruire dei benefici di cui all'art.33 della L.104/92;

- Di dare atto che tale periodo non è utile ai fini della indennità di premio servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
- Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore giuridico e economico-previdenziale e all'Ufficio rilevazioni presenze del Presidio Ospedaliero per i conseguenti provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



responsabile del procedimento dr.ssa M. C. Mereu
P.O. Sett. Giu. Dr.ssa Sandra Pitta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Agosto 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 30 Agosto 2011 con prot. n.4454



La Segreteria Generale

C. Cremonesi